



REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI NAPOLI

**(approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 14.01.2025 e
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Napoli il 21.01.2025)**

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento.....	2
Art. 2 Soggetti autorizzati.....	2
Art. 3 Risorse finanziarie e criteri di spesa.....	3
Art. 4 Spese ammissibili.....	3
Art. 5 Spese non ammissibili.....	4
Art. 6 Gestione amministrativa e contabile.....	5
Art. 7 Rendicontazione alla Corte dei Conti e pubblicità.....	5
Art. 8 Entrata in vigore.....	6



Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le spese di rappresentanza del Comune di Napoli, intese come tutte quelle spese dirette a mantenere o ad accrescere il decoro e il prestigio dell'Ente ed effettuate allo scopo di manifestarne all'esterno l'immagine e l'attività.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a garantire la trasparenza, l'imparzialità, l'efficacia e l'economicità della gestione delle spese anzidette, in attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione, assicurando il contenimento della spesa pubblica, il rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, nonché la semplificazione delle procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.
3. Sono ammissibili con oneri a carico del bilancio comunale esclusivamente le spese di rappresentanza rispondenti a quanto disposto dal presente Regolamento.
4. Le spese di rappresentanza, laddove siano presenti esigenze imprevedibili ed urgenti che esulano dalla normale programmazione, sono gestite – sempre nei limiti degli stanziamenti di bilancio - con le modalità di cui al successivo art. 6, comma 3.

Art. 2 – Soggetti autorizzati

1. Sono ammissibili con oneri a carico del bilancio comunale esclusivamente le spese di rappresentanza rispondenti a quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Le spese di rappresentanza per conto dell'Ente possono essere autorizzate esclusivamente dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio comunale, cui vanno ricondotte le necessità, le attività e le iniziative manifestate anche dai componenti degli organi da essi rispettivamente presieduti, ferme restando le valutazioni di regolarità tecnica e contabile della dirigenza competente.
3. La riconducibilità agli organi di vertice politico esclude, pertanto, che la funzione di rappresentanza possa essere espletata da dipendenti dell'Ente.



Art. 3 – Risorse finanziarie e criteri di spesa

1. Tutte le spese di cui al presente regolamento - effettuate entro i limiti degli stanziamenti in bilancio e nel rispetto delle procedure di impegno, liquidazione ed ordinazione di pagamento - devono essere rigorosamente giustificate con preciso riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti, al nesso con i fini istituzionali, alla qualificazione del soggetto destinatario ed alla non riconducibilità ai normali rapporti istituzionali e di servizio.
2. L'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle spese di rappresentanza dovrà avvenire applicando i criteri seguenti:
 - a) Ufficialità della spesa, riferita ad attività pubbliche ed idonee ad interessare ambienti qualificati o i cittadini amministrati, al fine di perseguire il pubblico interesse derivante dalla conoscenza diffusa dell'attività amministrativa;
 - b) Inerenza, intesa nel senso che le spese debbono essere strettamente connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, al fine di mantenerne o accrescerne il decoro ed il prestigio;
 - c) Congruità e sobrietà delle spese, nel senso che esse debbono essere commisurate alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento programmato ed ai valori di mercato, tenuto conto delle dimensioni territoriali e della vocazione altamente socio-culturale e turistica della città;
 - d) Eccezionalità della spesa, che non rientra nell'esercizio dell'attività ordinaria dei rapporti istituzionali e di servizio dell'Ente e viene pertanto effettuata nell'esercizio della potestà discrezionale di cui è dotato il Comune;
 - e) Riconducibilità della spesa agli organi di vertice dell'Amministrazione aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine del Comune;
 - f) Rappresentatività del destinatario della spesa di rappresentanza: le spese disciplinate dal presente regolamento devono essere eseguite in favore di soggetti esterni particolarmente qualificati ossia rappresentativi dell'Ente al quale appartengono.

Art. 4 – Spese ammissibili

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 1, nonché dei criteri indicati nell'art. 3 del presente regolamento, sono considerate spese di rappresentanza, a titolo esemplificativo, e come tali ammissibili quelle sostenute per:
 - a) omaggi floreali, doni-ricordo (quali targhe, premi, coppe, medaglie, pergamene, stampe, gagliardetti, crest, pubblicazioni, stemmi della città), colazioni di lavoro, forme di ospitalità, atti di cortesia di valore simbolico derivanti da confermata consuetudine o motivi di



reciprocità, momenti conviviali offerti:

- in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane e straniere), di visite in città o all'Ente di personalità, autorità, delegazioni italiane e straniere dotate della rappresentanza esterna dell'Ente di appartenenza e/o di rilevanza istituzionale, religiosa, artistica, sociale, politica, culturale o sportiva ovvero in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune;
 - in occasione di conferimenti di cittadinanze onorarie o eventi pubblici significativi quali premiazioni o riconoscimenti;
 - a favore di cittadini, associazioni, enti, fondazioni e soggetti che si sono particolarmente distinti nell'esercizio di attività sportive, artistiche, culturali, religiose e sociali dando lustro alla comunità;
- b) medaglie, targhe e omaggi floreali per formulare gli auguri del Sindaco ai centenari;
- c) onoranze commemorative (quali fiori, cuscini floreali, corone di alloro) per i Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- d) necrologi, telegrammi di condoglianze, corone e cuscini funebri in occasione di eventi luttuosi di autorità, personalità istituzionali o di riconosciuto rilievo, cittadini emeriti, nonché in occasione di avvenimenti luttuosi che hanno profondamente colpito la comunità cittadina;
- e) targhe commemorative escluse dalla competenza dell'Ufficio Toponomastico comunale.

Art. 5 – Spese escluse

1. Non si classificano come spese di rappresentanza, ai sensi del presente regolamento e non sono ammissibili:
 - a) l'acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;
 - b) omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti dell'Ente;
 - c) ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni ecc.);
 - d) spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza;
 - e) gli atti di mera liberalità.
2. Non si classificano come spese di rappresentanza e sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento, altresì, le spese sostenute per la promozione e pubblicizzazione delle attività svolte dall'Ente e rispondenti ad esigenze di comunicazione istituzionale, ammissibili secondo la normativa in materia.



Art. 6 - Gestione amministrativa e contabile

1. Ai fini della gestione amministrativo - contabile, lo stanziamento relativo alle spese di rappresentanza viene deliberato annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione ed assegnato dalla Giunta Comunale con il Piano esecutivo di gestione, in appositi capitoli di spesa dedicati, ai responsabili, individuati nell'ambito dell'Area Gabinetto del Sindaco e nell'Area Consiglio Comunale, che provvedono ad impegnare la spesa mediante apposita determinazione e a liquidarla previa presentazione di regolari fatture.
2. I provvedimenti che dispongono l'effettuazione di spese di rappresentanza sono adeguatamente motivati, con particolare riferimento a quanto segue:
 - a) l'oggetto della spesa (bene e/o servizio);
 - b) l'identità dei fornitori del bene e/o servizio e loro regolarità tributaria;
 - c) l'identità dei destinatari della spesa e/o la circostanza che l'ha generata e la congruità in relazione al ruolo degli stessi destinatari;
 - d) la stretta aderenza tra l'attività istituzionale dell'ente e la spesa sostenuta;
 - e) la rispondenza della spesa alle disposizioni del presente regolamento;
 - f) le circostanze e le ragioni di interesse pubblico che hanno indotto a sostenere la spesa;
 - g) la congruità della spesa in relazione alle dimensioni dell'ente e ai vincoli di bilancio;
 - h) la conformità della spesa in relazione ai prezzi di mercato.
3. Per motivate esigenze organizzative e di urgenza, le spese di rappresentanza sono pagate dall'Economo, secondo la disciplina prevista dall'apposito Regolamento comunale previa dichiarazione del soggetto ordinante che attesti la legittima natura di rappresentanza della spesa da sostenere, con allegata la relativa documentazione.

Art. 7 - Rendicontazione alla Corte dei Conti e pubblicità

1. I Responsabili ai quali sono affidati in gestione i capitoli riferiti alle spese di rappresentanza, compilano, firmano e trasmettono al Responsabile del Servizio Finanziario, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il prospetto contenente, per ogni spesa di rappresentanza da ciascuno di essi sostenuta, l'oggetto, l'occasione in cui la spesa è stata sostenuta e l'importo.
2. Il Servizio Finanziario, sulla base dei prospetti di cui al precedente comma 1, compila il prospetto riepilogativo, che deve essere firmato dal Responsabile del Servizio Finanziario, dal Segretario Generale e dal Collegio dei Revisori dei Conti ed allegato al rendiconto della



gestione di cui all'articolo 227 del D.Lgs n. 267 del 2000, fatte salve diverse disposizioni di legge successive all'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Entro dieci giorni dall'approvazione dell'anzidetto rendiconto, il prospetto deve essere trasmesso dal Servizio Finanziario alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione trasparente.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.